

STATUTO

La Città Ecologica – Associazione di promozione sociale

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche , della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "La Città Ecologica" – Associazione di Promozione Sociale". In questo statuto è abbreviato in LCE.
2. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza fine di lucro basata sul metodo democratico e sui valori della Costituzione repubblicana.
3. L'associazione ha sede legale in via Ventiquattro Maggio 12 / Scala C, 56123 Pisa (provincia di Pisa). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto, durata dell'associazione e ambito operativo)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 11/2017 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto.
3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
4. LCE opera nel territorio della Regione Toscana.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 – (Finalità e attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle di cui alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche:
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

3. La realizzazione delle attività di cui sopra avverrà mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 1. lo studio e l'aumento della conoscenza sui problemi delle città in chiave ecologista.
 2. la trasformazione/miglioramento/ristrutturazione in senso ambientale ed ecologico:
 - (a) del trasporto urbano pubblico e privato con particolare riferimento alla mobilità tranviaria locale e di area vasta;
 - (b) del ciclo dei rifiuti;
 - (c) della produzione e dell'uso dell'energia con particolare attenzione alle energie rinnovabili e al risparmio energetico;
 - (d) dell'assetto urbanistico e del verde urbano
 - (e) della tutela dei monumenti storici e archeologici;
 - (f) degli inquinamenti;
 - (g) di ogni altro aspetto della vita delle città che possa migliorarne la qualità per i suoi abitanti
 3. lo studio e l'aumento della conoscenza sui problemi delle città in chiave ecologista; la comunicazione e la divulgazione della conoscenze scientifiche presso le comunità locali ivi comprese iniziative di proposta su singoli temi indirizzate a enti pubblici o privati;
 4. gli incontri e gli scambi fra le diverse esperienze degli associati e momenti di informazione/formazione anche aperti al pubblico; studi e approfondimenti tematici, ricerche anche in raccordo con strutture pubbliche o private, amministrazioni locali, partner istituzionali e non;
 5. la promozione di stili di vita individuali e collettivi sostenibili e in armonia con le altre persone e con la natura;
 6. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale

ART. 6 – (Ammissione)

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci in via definitiva il collegio dei probiviri ove costituito altrimenti l'Assemblea dei soci.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. Ci sono tre categorie di soci:
6. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal consiglio direttivo;

7. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
8. benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
9. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
10. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 – (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
4. votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. e il dovere di:

1. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
3. non svolgere attività che contrastino con i valori ambientalisti espressi dallo statuto;
4. mantenere con gli altri soci rapporti improntati a correttezza, lealtà e trasparenza;
5. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 – (Recesso, esclusione del socio e sanzioni disciplinari)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere ammonito, sospeso, radiato o espulso dall'Associazione.
3. Le sanzioni sono deliberate dal collegio dei probiviri ove costituito altrimenti dal consiglio direttivo.
4. L'ammonizione è impartita per violazione dei doveri del socio di lieve entità; la sospensione dalle attività sociali fino a sei mesi è impartita per violazioni dei doveri del socio, per attività contrarie ai valori dell'associazione; la radiazione e l'espulsione si hanno per gravi mancanze ai doveri del socio, attività incompatibili con i valori della associazione, attività che contrastino con i deliberati dell'assemblea o del consiglio direttivo. Il socio radiato può essere riammesso su sua richiesta, l'espulsione è definitiva. Prima di impartire la sanzione, il consiglio direttivo deve ascoltare le giustificazioni del socio che possono essere orali o scritte. Il radiato e l'espulso possono appellarsi entro 30 giorni all'assemblea che delibererà nella prima riunione successiva.

5. In casi di particolare gravità o urgenza, il presidente può sospendere temporaneamente un socio per il tempo necessario a riunire il direttivo o il collegio dei probiviri e decidere una eventuale sanzione. Questa sospensione temporanea ha carattere puramente cautelativo e non è una sanzione disciplinare.

ART. 10 – (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo
- il Presidente,
- il Collegio dei probiviri

ART. 11 – (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o comunicazione telematica, spedita al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nel sito web della LCE. La convocazione tramite il sito web fa fede per la decorrenza dei termini a nulla rilevando errori o ritardi nella comunicazione individuale da qualunque causa determinati.
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno due decimi dei soci o un terzo del consiglio Direttivo con le prescrizioni di cui al comma 2.
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Le decisioni sono prese con maggioranza semplice. Le astensioni abbassano il quorum.
4. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L'assemblea ordinaria annuale per le deliberazioni di cui all'art. 12 punti 1, 2, 3, 11 è convocata entro il mese di aprile.

ART. 12 – (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; la proposta di revoca deve essere sottoscritta dal 20% dei soci. Entro trenta giorni dal deposito delle richiesta di revoca viene convocata l'assemblea.
4. determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera su ricorsi in merito a radiazioni e espulsioni in via definitiva;
7. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

8. approva i regolamenti;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
10. delibera sugli altri oggetti all'ordine del giorno, attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
11. delibera sugli argomenti proposti dal consiglio direttivo.

ART. 13 – (Validità delle Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).
3. E' ammessa la partecipazione per via telematica ove tecnicamente possibile.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
6. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Ove la prima convocazione sia andata deserta, si procede a una seconda convocazione entro sette giorni. La seconda convocazione è valida con qualunque numero di soci presenti; per sciogliere l'associazione e devolverne il patrimonio occorre voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

ART. 14 – (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto di norma da un membro del consiglio Direttivo o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – (Consiglio direttivo)

1. Il Direttivo è composto da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. L'assemblea determina preliminarmente il numero dei componenti.
2. Dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475- ter del codice civile.
3. Il Direttivo è validamente costituito quando è presente anche per via telematica la maggioranza dei componenti. Se il consiglio direttivo è composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Si riunisce almeno tre volte l'anno.

4. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; determina l'importo delle minute spese a disposizione del tesoriere; indice consultazioni e referendum fra i soci anche per via telematica su temi di particolare rilievo.
5. Elegge il presidente, il vice– presidente e il tesoriere dell'associazione. Il direttivo è convocato di diritto subito dopo l'assemblea che lo ha rinnovato.
6. Può cooptare i nuovi membri in sostituzione di membri dimissionari o a completamento del numero indicato dall'assemblea. I nuovi membri sono ratificati dalla prima assemblea successiva alla nomina.
7. I membri assenti a più di tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sono messi in mora. Ove le assenze persistano, sono dichiarati decaduti dai rimanenti membri del direttivo col voto della maggioranza dei membri rimanenti.
8. Assume le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
9. Assume ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

ART. 16 – (Presidente, vicepresidente e tesoriere)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. E' responsabile delle comunicazioni all'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.
4. Il presidente promuove e dirige l'associazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'assemblea e del direttivo, riferendo al direttivo stesso in merito all'attività compiuta. Può delegare a membri del direttivo o a soci attività specifiche.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Viene eletto con le stesse modalità del presidente.
6. In caso di parità di voti, nel direttivo ed in assemblea, prevale quello del presidente.
7. Il tesoriere cura l'amministrazione della LCE, la tenuta dei libri contabili, le riscossioni e i pagamenti; i pagamenti vengono effettuati in base alle indicazioni del presidente in attuazione dei deliberati del direttivo; gestisce su indicazione del presidente le minute spese.
8. Delle spese non previste dal bilancio ne risponde personalmente chi le ha disposte.

Art. 17 – (Il Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e uno supplente ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria per tutte le controversie, inerenti

al rapporto associativo. Il presidente del Collegio dei Probiviri viene nominato al suo interno. L'assemblea può non nominare il collegio dei probiviri, nel qual caso le sue competenze sono esercitate dal comitato direttivo. Decide a maggioranza.

2. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tre membri. Il supplente sostituisce un membro effettivo impossibilitato a partecipare alla riunione.
3. E' convocato dal presidente del consiglio stesso oppure dal presidente dell'associazione.

Articolo 18 – (Adesioni ad altri enti ed attività accessorie)

1. La LCE potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.
2. L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

ART. 19 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- (a) quote associative;
- (b) contributi pubblici e privati;
- (c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- (d) rendite patrimoniali;
- (e) attività di raccolta fondi;
- (f) rimborsi da convenzioni;
- (g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- (h) 5x1000 di cui al D. Lgs. 111/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'LCE sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal tesoriere e su proposta del direttivo viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24
(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità simili, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 27 – (Norme transitorie e finali)

1. Il primo consiglio direttivo è composto da tre soci e può cooptarne altri quattro; resta in carica fino alla prima assemblea di approvazione del bilancio.
2. Le spese di registrazione dell'LCE e le altre prime spese sono anticipate dai membri del direttivo che verranno rimborsati quando possibile con la presentazione delle ricevute dei pagamenti effettuati.